



**AUTORITÀ DI BACINO LACUALE DEI LAGHI
MAGGIORE, COMABBIO, MONATE E VARESE**

C.F. 02902910120

SERVIZIO TECNICO

Via Martiri della Libertà, 11 – 21014 Laveno Mombello VA
tel. 0332.661.330 – fax 0332.626.990 – e-mail: protocollo@autoritadibacino.va.it
e-mail certificata: protocollo@pec.autoritadibacino.va.it
orario al pubblico: **martedì – mercoledì – venerdì dalle 10.30 alle 13.00**

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE
DEI POSTI D'ORMEGGIO PUBBLICI
ANNI 2025-2030**

***PORTI PUBBLICI E AREE D'ORMEGGIO
IN ZONA PORTUALE
E FUORI ZONA PORTUALE***

Determinazione del Responsabile Servizio Tecnico n 77 del 01/03/2024

Art. 1 - Oggetto e durata dell'assegnazione

1. Il presente bando è redatto ai sensi del *Regolamento per la concessione dei posti d'ormeggio* (di seguito chiamato Regolamento) e ha per oggetto l'assegnazione degli spazi acquei ai fini dell'ormeggio nei porti e nelle strutture pubbliche dei Comuni di **Angera, Brebbia, Castelveccana, Ispra, Laveno Mombello, Leggiuno, Luino, Maccagno con Pino e Veddasca, Monvalle, Porto Valtravaglia, Ranco e Sesto Calende - lago Maggiore; Bodio Lomnago e Cazzago Brabbia – lago di Varese; Mercallo – lago di Comabbio, Cadrezzate con Osmate e Travedona Monate – lago di Monate**, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2030.

Art. 2 - Contingenza dei posti di ormeggio

1. I porti e le strutture in zona portuale e fuori zona portuale interessati dal bando sono i seguenti:

Comune	Porto/Approdo	Area/Tariffa	n. totale posti barca a bando		
			Totale	in acqua	a terra
Angera	Porto Asburgico	PORTUALE	37	21	16
Angera	Porto di Viale Pietro Martire	PORTUALE	8		8
Angera	Porto di Viale Repubblica	PORTUALE	12	12	
Bodio Lomnago	Porto di Bodio	EXTRAPORTUALE	17	17	
Brebbia	Molo di Brebbia	EXTRAPORTUALE	20	20	
Cadrezzate con Osmate	Pontili di Cadrezzate	EXTRAPORTUALE	68	68	
Cadrezzate con Osmate	Spiaggia Via Aliprandi	EXTRAPORTUALE	9	9	
Castelveccana	Porto di Caldè	PORTUALE	28	24	4
Castelveccana	Rampa di Caldè	PORTUALE	49		49
Cazzago Brabbia	Porto di Cazzago	EXTRAPORTUALE	19	19	
Ispra	Porto dei Galli	PORTUALE	68	47	21
Ispra	Porto Nuovo	PORTUALE	71	61	10
Ispra	Porto Vecchio	PORTUALE	41	18	23
Laveno Mombello	Porto di Cerro	PORTUALE	23	10	13
Laveno Mombello	Porto di Laveno	PORTUALE	62	26	36
Laveno Mombello	Scivoli di Cerro	EXTRAPORTUALE	10		10
Leggiuno	Porto di Arolo	PORTUALE	29	10	19
Leggiuno	Porto di Reno	PORTUALE	56	56	
Leggiuno	Sasso Moro	EXTRAPORTUALE	12	12	
Luino	Porto di Colmegna	PORTUALE	18	12	6
Luino	Porto Lido	PORTUALE	55	55	
Luino	Porto Nuovo	PORTUALE	121	121	
Luino	Porto Vecchio	PORTUALE	36	25	11
Maccagno con Pino e Veddasca	Pontile Galleggiante Maccagno Inferiore	PORTUALE	18	18	
Maccagno con Pino e Veddasca	Porto di Zenna	PORTUALE	5	1	4
Maccagno con Pino e Veddasca	Porto la Gabella	PORTUALE	77	32	45
Maccagno con Pino e Veddasca	Porto la Madonnina	PORTUALE	48	38	10
Maccagno con Pino e Veddasca	Porto Nuovo la Gabella	PORTUALE	31	31	
Maccagno con Pino e Veddasca	Porto Vecchio la Gabella	PORTUALE	12	12	
Mercallo	Pontile Camping	EXTRAPORTUALE	12	12	
Mercallo	Pontile Chiosco	EXTRAPORTUALE	6	6	
Monvalle	Cantone	EXTRAPORTUALE	18	18	
Porto Valtravaglia	Porto Turistico	PORTUALE	21	21	
Porto Valtravaglia	Porto Vecchio	PORTUALE	33	7	26
Ranco	Porto di Ranco	PORTUALE	45	45	
Travedona Monate	Pontile Porto Vecchio	EXTRAPORTUALE	10	10	
Sesto Calende	Viale Italia	EXTRAPORTUALE	35	35	

2. Il numero dei posti da assegnare è suddiviso come da tabelle in allegato al bando (le dimensioni si intendono come valori massimi ammessi).

Art. 3 – Domanda di assegnazione all'ormeggio

1. La domanda per l'ammissione alle graduatorie e alle liste d'attesa **deve essere redatta unicamente** su apposito modello fornito dall'Autorità di bacino, completata in ogni sua parte, datata, controfirmata in modo leggibile, regolarizzata con l'imposta di bollo e comprensiva di tutti gli allegati richiesti;
2. L'utilizzo di modelli non conformi, la mancanza o la non leggibilità dei dati e/o della firma, la presentazione di allegati insufficienti e/o incompleti, comporterà l'inammissibilità della domanda stessa, senza alcun obbligo di richiesta di integrazioni da parte dell'Autorità di bacino.
3. La domanda deve contenere:
 - a. i dati anagrafici del richiedente;
 - b. i dati relativi alla residenza anagrafica del richiedente;
 - c. per i residenti all'estero l'eventuale domicilio in Italia o altro recapito per la corrispondenza;
 - d. i dati relativi alle società, enti pubblici e associazioni;
 - e. la struttura o l'area ed il numero del posto nel quale si richiede l'assegnazione dell'ormeggio;
 - f. la specificazione delle caratteristiche e dell'impiego dell'unità di navigazione (diporto, servizio professionale, noleggio senza conducente, servizio pubblico di vigilanza e/o di soccorso, altro).
4. Alla domanda deve essere allegato:
 - a. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del tesserino del codice fiscale del richiedente (nel caso di enti e società copia dello statuto, del certificato di iscrizione alla CCIAA, altro);
 - b. certificazioni e documentazioni ritenute utili per comprovare i diritti di precedenza ed eventuali riduzioni dei canoni.
 - c. due fotografie a colori dell'unità di navigazione (una di fronte e una di fianco) e certificazioni e documentazioni relative all'unità di navigazione;
 - d. copia del libretto di iscrizione nell'elenco nautico rilasciato dagli enti competenti;
5. Nella domanda il richiedente deve dichiarare:
 - a. di essere proprietario dell'unità di navigazione per la quale si richiede il posto d'ormeggio;
 - b. di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare quanto previsto dal presente regolamento, dalla LR 6/2012, dal Regolamento Regionale 9/2015, e dalle norme che regolamentano le concessioni demaniali oggetto della domanda.
6. Ogni modifica o variazione ai dati contenuti nelle domande già presentate dovranno essere comunicate all'Autorità di bacino entro e non oltre 10 giorni.
7. Non è ammessa la sostituzione dell'unità di navigazione per le domande già presentate. In caso di sostituzione dell'unità di navigazione di una domanda già presentata dovrà essere necessariamente presentata una nuova domanda.

Art. 4 – Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande devono essere presentate:
 - a. In **modalità online** attraverso lo sportello telematico dell'Autorità di bacino, direttamente dal proprietario dell'unità di navigazione, accedendo tramite SPID/CIE;
 - b. In **modalità cartacea** presentata presso la sede dell'Autorità di bacino di Laveno Mombello (VA) secondo i seguenti orari di apertura:
 - Martedì 10.30 – 13.00
 - Mercoledì 10.30 – 13.00
 - Venerdì 10.30 – 13.00

- c. In **modalità cartacea** spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla sede dell'Autorità di bacino di Laveno Mombello (VA), al seguente indirizzo:

**Autorità di bacino lacuale dei laghi
Maggiore, Comabbio, Monate e Varese
Via Martiri della Libertà, 11
21014 Laveno Mombello VA**

Farà fede la data spedizione della lettera raccomandata accertata dal timbro dell'ufficio postale di spedizione;

- d. In **modalità cartacea** presentata presso gli uffici decentrati dell'Autorità di bacino istituiti presso il Comune di Angera e il Comune di Luino secondo i rispettivi orari di apertura;

Tutte le domande pervenute con modalità differenti da quelle suddette (e-mail, PEC, fax, ecc...) non verranno considerate valide e saranno dichiarate non ammissibili.

2. Per la stessa unità di navigazione è possibile presentare **una sola domanda**, nella quale potranno essere indicate, in ordine di preferenza, non più di tre strutture d'ormeggio;
3. Nel caso di presentazione di più domande per la stessa unità, anche da parte di differenti richiedenti, verrà considerata valida la prima pervenuta. Le domande pervenute successivamente verranno dichiarate inammissibili.
4. **Le domande devono essere presentate o spedite dalle ore 10.30 di martedì 2 aprile 2024 e fino alle ore 13.00 di mercoledì 15 maggio 2024.**
5. Alla presentazione della domanda non verrà rilasciata ricevuta. Qualora il richiedente volesse la ricevuta di presentazione, deve presentarsi con fotocopia della domanda sulla quale verrà apposto timbro con data di ricevimento.
6. **Le domande presentate o spedite anticipatamente ai termini di cui al comma 4 non verranno considerate valide e saranno dichiarate non ammissibili.**
7. Le domande pervenute oltre il termine previsto dal comma 4 verranno inserite in apposite graduatorie e concorreranno all'assegnazione dei posti d'ormeggio eventualmente ancora disponibili o resi disponibili in base all'ordine del protocollo di ricevimento.
8. La presentazione della domanda di assegnazione all'ormeggio non impegna in alcun modo l'Autorità di bacino al rilascio della concessione.
9. **La domanda presentata da parte di un soggetto avente un debito con l'Autorità di bacino, anche diverso dal canone/indennizzo di posto d'ormeggio, sarà dichiarata irricevibile. Analogamente, qualora il debito sia accertato successivamente alla data di presentazione della domanda non si procederà all'assegnazione.**

Art. 5 – Graduatoria delle domande

1. Per ogni struttura o area di cui all'art. 2 viene stilata una graduatoria.
2. La graduatoria viene definita mediante estrazione a sorte di tutte le domande presentate o spedite entro i termini indicati dall'art. 4, comma 4, a seguito di sorteggio informatizzato. In alternativa potrà essere effettuato un sorteggio pubblico da parte di una commissione nominata dal Responsabile del Servizio Tecnico dell'Autorità di bacino. La data e il luogo di svolgimento dell'eventuale sorteggio pubblico saranno resi pubblici almeno 15 giorni prima, mediante avviso all'Albo pretorio dell'Autorità di bacino.
3. Vengono escluse dalla graduatoria le domande relative a:
 - a. unità di navigazione che per le loro caratteristiche non possono essere ormeggiate nei posti d'ormeggio disponibili;
 - b. unità di navigazione il cui utilizzo sia vietato da norme o ordinanze.

Al richiedente verrà data comunicazione scritta indicando i motivi di non accoglimento della domanda.

4. Entro il 31 luglio 2024, le graduatorie verranno pubblicate, per quindici giorni consecutivi, all'Albo Pretorio dell'Autorità di bacino.
5. Eventuali osservazioni o/e opposizioni alle graduatorie dovranno pervenire, in forma scritta, all'Autorità di bacino entro e non oltre il 14 agosto 2024.

Art. 6 – Assegnazione

1. Entro il 30 settembre 2024 si procederà all'assegnazione dei posti d'ormeggio per ogni struttura o area di cui all'art. 2, secondo l'ordine delle graduatorie di cui all'art. 5 e tenendo conto delle eventuali osservazioni e/o opposizioni pervenute.
2. Le assegnazioni verranno effettuate secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità:
 - a. unità di navigazione adibite a servizio pubblico di vigilanza e di soccorso appartenenti agli enti pubblici competenti;
 - b. unità di navigazione, anche private, necessarie per la mobilità di abitanti di zone raggiungibili solo via acqua;
 - c. unità di navigazione di proprietà di pescatori professionisti;
 - d. unità di navigazione iscritte nei pubblici registri nautici (unità professionali);
 - e. unità di navigazione, delle società e dei circoli nautici, adibite ad appoggio e soccorso nell'attività di scuola o manifestazioni nautiche limitatamente a n. 1 posto di ormeggio, per porto ed approdo lacuale, con esclusione delle società e dei circoli nautici che già possiedono proprie strutture di ormeggio in concessione;
 - f. unità di navigazione dei cantieri nautici a livello locale, che svolgono attività di produzione limitatamente a n. 1 posto di ormeggio per porto o approdo lacuale, da utilizzarsi esclusivamente per esposizione o prova ad uso clienti, con esclusione delle ditte che già possiedono proprie strutture di ormeggio in concessione;
 - g. unità di navigazione delle scuole nautiche a livello locale che rilasciano patenti nautiche limitatamente a n. 1 posto d'ormeggio per porto o approdo lacuale, da utilizzarsi esclusivamente per attività di esercitazioni nautiche.
 - h. unità di navigazione di riconosciuto interesse storico, comprovato dall'iscrizione nel registro FIBaS – Federazione Italiana Barche Storiche), limitatamente a n. 1 posto d'ormeggio per porto o approdo lacuale;
 - i. unità di navigazione utilizzate per finalità diverse da quelle indicate nei punti precedenti, di proprietà dei residenti nel Comune territorialmente competente per un posto d'ormeggio a richiedente, secondo quanto stabilito e prescritto nel Piano del porto e degli ormeggi, fino all'esaurimento del 30% dei posti riservati;
 - j. unità di navigazione utilizzate per finalità di cui al punto precedente, per un posto d'ormeggio a richiedente, secondo quanto stabilito e prescritto nel Piano del porto e degli ormeggi;
 - k. ulteriori unità di navigazione come ai punti *i* e *j* presentate dallo stesso richiedente;
3. L'assegnazione del posto d'ormeggio avverrà in base alle caratteristiche dell'unità di navigazione, al fine di riunire in gruppi omogenei le unità stesse, allo scopo sia di limitare i danni a seguito del moto ondoso o di un ancoraggio difettoso che per agevolare l'accesso all'unità di navigazione.
4. La durata della concessione d'ormeggio è pari a sei anni, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2030.
5. Le assegnazioni definitive, suddivise per porto o struttura di cui all'art. 2, verranno pubblicate all'Albo pretorio dell'Autorità di bacino entro il 15 ottobre 2024 e per almeno 15 giorni consecutivi. Eventuali osservazioni, in merito unicamente a meri errori materiali, dovranno pervenire all'Autorità di bacino entro e non oltre il 31 ottobre 2024.
6. Entro il 31 dicembre 2024, il Responsabile del Servizio Tecnico, preso atto delle eventuali modifiche da apportare agli elenchi, comunicherà per iscritto, mediante lettera semplice, agli

- interessati la proposta definitiva di assegnazione, la quantificazione del canone concessorio da corrispondere, le modalità ed i termini di pagamento e le modalità per il ritiro del contrassegno da apporre sull'unità di navigazione.
7. Entro i termini fissati nel provvedimento di cui al comma precedente, l'assegnatario deve procedere a verificare l'idoneità del posto proposto (con particolare riferimento alla sua accessibilità e fruibilità in riferimento all'escursione del livello delle acque) ed è tenuto a comunicare eventuali impedimenti al suo utilizzo. Nel caso, l'Autorità di bacino provvederà a proporre, se disponibile, altro idoneo posto d'ormeggio, in caso contrario la domanda resterà in graduatoria.
 8. L'assegnazione dell'ormeggio è da considerarsi perfezionata all'atto del pagamento, entro i termini previsti nel comma 6, del canone concessorio.
 9. Il pagamento del canone concessorio è considerato come espressa accettazione del posto proposto e dà diritto esclusivamente all'occupazione dell'area demaniale alle condizioni e nei limiti previsti dal presente regolamento. Sono espressamente esclusi servizi accessori e/o forniture di attrezzature.
 10. Il mancato, ritardato o parziale pagamento del canone concessorio richiesto è considerato a tutti gli effetti come rinuncia espressa alla proposta di assegnazione del posto d'ormeggio, senza altro onere che la restituzione, senza interessi, di quanto corrisposto irregolarmente.
 11. Nel caso del comma precedente, l'Autorità di bacino procederà a proporre l'assegnazione dell'ormeggio al primo avente diritto nella graduatoria relativa al porto nel quale si è reso libero l'ormeggio, secondo le modalità del comma 2.
 12. Ai concessionari dei posti d'ormeggio verrà rilasciato apposito contrassegno da apporre a prua – lato sinistro dell'unità di navigazione oggetto di concessione.
 13. Il contrassegno deve essere comunque apposto in modo visibile e deve essere verificabile dalla banchina.
 14. L'assegnazione del posto d'ormeggio scade senza alcun diritto di rinnovo o prelazione il 31 dicembre 2030, fatte salve le proroghe di cui all'art. 7 del Regolamento.

Art. 7 – Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento esplicito alle norme Statali e Regionali vigenti in materia di navigazione interna e di occupazione del demanio lacuale, con particolare riferimento al Codice della Navigazione, alla LR 6/2012, al Regolamento Regionale 9/2015 e al *Regolamento per la concessione dei posti d'ormeggio* dell'Autorità di bacino.